



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Italienische Agentur für Außenhandel  
Abteilung für Handelsförderung der Italienischen Botschaft



**EUSTACCHIO**

Rechtsanwälte • Attorneys at Law

# LE TUE ATTIVITÀ IN AUSTRIA

## CONSIGLI PRATICI PER FARE BUSINESS IN AUSTRIA

Con la gentile collaborazione di:

Dr. Andreas Eustacchio

Dott. Andrea Caronti

*luglio 2016*

## **INSEDIARSI IN AUSTRIA: OPPORTUNITÀ DI DISTRIBUZIONE**

1. La costituzione di una società in Austria e la licenza commerciale .....	7
1.1. La licenza commerciale (Gewerbeberechtigung) .....	7
1.2. Le società di capitali.....	7
1.2.1. La società a responsabilità limitata (GmbH).....	7
1.2.2. La società per azioni (AG) .....	8
1.3. Le società di persone e l'imprenditore individuale .....	8
2. Altre forme di distribuzione .....	9
2.1 Il rappresentante di commercio / agente commerciale.....	9
2.1.1. Diritto alle provvigioni e clausole contrattuali ammesse .....	10
2.1.2. Pretese del rappresentante di commercio dopo la risoluzione del contratto ..	10
2.2. Il concessionario .....	11
2.2.1. Pretese del concessionario a seguito della risoluzione del contratto .....	11
2.3. Il franchising.....	11
2.3.1. Il contratto di franchising.....	11
2.3.2. Margini di negoziazione tra franchisee e franchisor .....	12

## **CONTRATTO E ASPETTI CONTRATTUALI**

1. Premessa .....	13
1.1. Problemi pratici .....	13
2. Dal contratto di compravendita al trasferimento di proprietà.....	13
2.1. Il trasferimento di proprietà.....	14
2.2 La riserva di proprietà.....	14
3. Condizioni generali di contratto.....	14
3.1. Acquisizione di efficacia delle condizioni generali .....	15
3.2. Condizioni generali contraddittorie.....	15
3.3. Clausole contrattuali non ammesse .....	15
4. Contratti stipulati su Internet o tramite vendite a distanza .....	16
4.1 Obbligo d'informazione .....	16
4.2. Il principio del Paese d'origine e le sue eccezioni .....	16

4.3. La legge austriaca sulle transazioni commerciali a distanza (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz, FAGG) .....	17
4.4 Comunicazioni commerciali elettroniche .....	18
5. La legge applicabile ai contratti transfrontalieri in caso di controversia .....	18
5.1. Il Regolamento CE 593/2008 .....	18
5.1.1 La scelta del diritto applicabile .....	19

## **CONSEGNA DI MERCE VIZIATA, GARANZIA E RISARCIMENTO**

### **PER PRODOTTI DIFETTOSI**

1. La denuncia dei vizi .....	20
2. Il diritto di garanzia: Gewährleistung e Garantie .....	20
3. La responsabilità per danno da prodotti difettosi, risarcimento senza accertamento di colpa, sicurezza del prodotto .....	21
3.1. La responsabilità per danno da prodotti difettosi .....	21
3.2. L'importanza delle avvertenze .....	22
3.3. Sicurezza del prodotto .....	22

### **ASPETTI FISCALI**

1. Premessa .....	23
2. La tassazione sui profitti in Austria .....	23
2. 1. L'imposta sul reddito (Einkommensteuer) .....	23
2.2. L'imposta sulle imprese (Körperschaftsteuer) e l'imposta sul reddito da capitale (Kapitalertragsteuer) .....	24
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Austria .....	25
3.1 Esenzione dall'IVA austriaca .....	25
3.1.1 Esenzione dall'IVA per piccole imprese .....	25
3.2 Reverse charge .....	26
3.2.1 Quando l'impresa austriaca è fornitrice .....	26
3.2.2 Quando l'impresa austriaca è beneficiaria della prestazione .....	26
3.3 Il recupero dell'IVA austriaca .....	27
4. Le accise sulle bevande alcoliche .....	27
4.1 Importazione per uso personale .....	28

4.2 Importazione a scopi commerciali.....	28
4.3 Le accise sulle bevande alcoliche .....	28
5. L'Obbligo di registratore di cassa .....	29

## **L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO E IL RECUPERO CREDITI IN AUSTRIA**

1. Foro competente: Italia o Austria? .....	30
1.1. La disciplina della competenza nell'ordinamento austriaco .....	31
2. Il procedimento giudiziario in Austria .....	31
2.1. La notificazione degli atti fra l'Italia e l'Austria .....	31
2.2. Il procedimento giudiziario ordinario .....	32
2.3. Procedimenti particolari .....	32
2.3.1. Il decreto ingiuntivo .....	32
2.3.2. Il procedimento in caso di cambiali e assegni .....	33
3. Il riconoscimento e l'esecuzione in Austria di sentenze emesse da tribunali italiani.....	33
4. La procedura fallimentare .....	34

*Riferimento copyright editore:*

*Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta. Gli autori non si assumono alcuna responsabilità, esplicita o implicita, riguardante il contenuto del testo e non possono essere ritenuti responsabili per conseguenti danni che derivino o siano causati dall'uso della presente guida.*

## **Premessa del Direttore, Dr. Antonio Ventresca**

Nonostante nel contesto dell'Unione Europea Italia ed Austria siano sempre più integrate economicamente, rimangono ancora molte difficoltà che le imprese operanti in entrambi i paesi devono affrontare. In questo divario, che nasce da differenze sia legislative che di pratiche economiche, si inserisce il lavoro del nostro Ufficio ICE – Agenzia di Vienna. Nel corso della nostra attività di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese è così sorta l'esigenza di redigere una piccola "guida per l'uso", che potesse rispondere velocemente alle domande più comuni riguardo l'attività economica in Austria. La prima versione, pubblicata ormai diversi anni fa, ha avuto modo di riscuotere un discreto successo e su di essa si è poi innestato un lavoro di rifinitura e di aggiornamento. Con nostra soddisfazione, è giunto dunque il momento di presentare questa seconda edizione del quaderno, che il lettore troverà interamente rivisitata e completa delle informazioni necessarie.

Lasciamo ora il lettore alla consultazione di questo vademecum e, assieme allo studio legale EUSTACCHIO con cui prosegue una lunga e fruttuosa collaborazione, rimaniamo a disposizione per dubbi e consulenze rispetto ai suoi affari in Austria. Auguriamo in conclusione al lettore successo per il suo business in Austria, a cui sicuramente questa brochure potrà dare un piccolo, ma essenziale, contributo.

## **Saluto dell'Ambasciatore, Dr. Giorgio Marrapodi**

Il lavoro messo a punto dall'Agenzia ICE di Vienna (Sezione promozione scambi dell'Ambasciata d'Italia) e dallo Studio legale EUSTACCHIO si fa particolarmente apprezzare per il taglio concreto ed operativo. Il fatto che Italia ed Austria condividano da tempo i principi del mercato unico europeo e dell'unione economica e monetaria non diminuisce infatti l'utilità di offrire agli operatori interessati ai rapporti con l'Austria una guida agile e sintetica sui principali aspetti normativi che disciplinano l'attività economica in questo Paese. Superfluo è, ad esempio, sottolineare l'importanza per un imprenditore orientato ad investire sul mercato austriaco di disporre di precise ed aggiornate indicazioni sui profili di natura fiscale contemplati dall'ordinamento giuridico di questo Paese. Sono dunque assai grato al Dr. Antonio Ventresca, all'Avvocato Andreas Eustacchio (interlocutore di questa Ambasciata sempre attento e sensibile a questioni di mutuo interesse tra i due Paesi) e al Dottor Andrea Caronti per aver realizzato una nuova e più completa edizione di questo vademecum, che già in passato era stato favorevolmente accolto. È un'iniziativa che si pone in perfetta armonia con l'azione di promozione e stimolo svolta da questa Ambasciata a sostegno della presenza economica italiana in Austria e delle relazioni commerciali bilaterali. In quest'ultima ottica, non posso che auspicare che questa pubblicazione fornisca un ulteriore contributo alla crescita del dialogo commerciale tra i due Paesi, che si attesta sui quasi 17 miliardi di Euro annui e colloca l'Italia da tempo nel ruolo di secondo partner commerciale dell'Austria.

Giorgio Marrapodi  
Ambasciatore d'Italia in Austria

### **Dott. ANTONIO VENTRESCA**



© Foto Scheifinger

Antonio Ventresca entra a far parte dell'Istituto nell'87, dopo un'esperienza nel settore privato come Import manager nella multinazionale farmaceutica ABBOTT. All'ICE ricopre dapprima diversi incarichi amministrativi e poi svolge la sua prima esperienza all'estero come vicedirettore nell'ufficio di Düsseldorf (1993-1996), con focus su progetti come meccanica, subfornitura, mobili e piastrelle. Tornato a Roma si occupa di sistemi informativi e collabora, tra l'altro, alla creazione della Intranet aziendale. Nel 2005 la sua prima esperienza a Vienna, come direttore, dal 2005 al 2010, con responsabilità anche per l'ufficio di Bratislava. Dopo un periodo nella Sede di Roma, torna a dirigere l'ufficio di Vienna nel 2014, con competenza territoriale anche su Rep. Ceca e Slovacchia.

### **Dr. ANDREAS EUSTACCHIO, LL.M. (LSE London)**



Il Dr. Andreas Eustacchio, LL.M. (LSE London), nato in Zambia, è avvocato abilitato in Austria e partner dello studio legale EUSTACCHIO di cui presiede la sezione italiana. Prima di avviare la sua attività in Austria ha collaborato presso un affermato studio legale internazionale con sede a Milano. Ha studiato giurisprudenza presso l'Università di Graz e l'Università di Teramo (Abruzzo) ed ha conseguito un master in legge (LL.M.) alla London School of Economics specializzandosi in *International Business Law*. Il Dr. Andreas Eustacchio ha inoltre lavorato presso il Dipartimento del Commercio Estero della Commissione Europea a Bruxelles e presso la Camera di Commercio Austriaca a Kuala Lumpur (Malesia). Il Dr. Andreas Eustacchio è tra gli avvocati fiduciari dell'Ambasciata d'Italia a Vienna, è associato AIGLI (Associazione Internazionale dei Giuristi di Lingua Italiana) e membro del comitato consultivo della Società Dante Alighieri di Vienna. Nel 2015 il Dr. Andreas Eustacchio ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia per la sua attività di promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Austria.

### **Dott. ANDREA CARONTI**



Il Dott. Andrea Caronti si è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trento con tesi di laurea magistrale in diritto del mercato unico europeo. Ha partecipato al programma Erasmus presso l'Universität Wien di Vienna e al programma LLP Leonardo nella medesima città, dove successivamente ha arricchito la sua formazione giuridica con un periodo di pratica forense (Gerichtsjahr) presso alcuni Tribunali austriaci. Il Dott. Andrea Caronti ha sviluppato solide competenze professionali nei settori del *business development* internazionale e del settore import / export grazie alla collaborazione, anche a livello manageriale, con realtà commerciali operanti principalmente – ma non solo – nei mercati italiano e austriaco. Da maggio 2015 il Dott. Andrea Caronti collabora nella sezione italiana dello studio legale EUSTACCHIO.

# INSEDIARSI IN AUSTRIA: OPPORTUNITÀ DI DISTRIBUZIONE

## 1. La costituzione di una società in Austria e la licenza commerciale

Gli imprenditori e gli operatori economici stranieri che desiderano esportare il loro business in Austria hanno a disposizione diverse possibilità di insediamento. Tra esse, la costituzione di una società di diritto austriaco rappresenta una soluzione sicuramente efficace per gestire e controllare direttamente la propria attività commerciale. Sul punto, l'ordinamento nazionale austriaco distingue tra Società di Capitali e Società di persone.

### 1.1. La licenza commerciale (Gewerbeberechtigung)

Prima di procedere a illustrare le principali caratteristiche di questi modelli societari è opportuno chiarire, in via preliminare, che al fine dell'avviamento di un'attività commerciale in forma imprenditoriale in Austria, indipendentemente dalla forma giuridica scelta, è necessario l'ottenimento di una licenza commerciale (Gewerbeberechtigung) presso le competenti autorità amministrative. In merito, la normativa nazionale di riferimento (Gewerbeordnung 1994, GewO) distingue tra "attività libere" (freie Gewerbe) ed "attività regolamentate" (reglementierte Gewerbe). Mentre per l'esercizio delle prime non sono previsti requisiti particolari, l'esercizio delle seconde è subordinato all'ottenimento di una speciale abilitazione, conseguibile tramite esami specifici, formazioni dedicate o tirocini. Il GewO 1994 prevede una lista esaustiva delle attività regolamentate così come delle attività libere.

L'attività commerciale può quindi essere avviata solo al momento dell'inoltro della richiesta di ottenimento della licenza commerciale presso le competenti autorità e alla contestuale presentazione della documentazione di sostegno ad essa.

Ulteriore requisito per l'esercizio di un'attività commerciale in forma societaria è l'indicazione di un soggetto individuale al quale venga affidata la gestione del business, il quale deve disporre di idonee qualifiche personali. Tale soggetto può essere un amministratore della società ma anche un semplice impiegato di essa.

### 1.2. Le società di capitali

Le società di capitali maggiormente diffuse in Austria sono la GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ovvero società a responsabilità limitata) e la AG (Aktiengesellschaft, ovvero società per azioni).

#### 1.2.1. La società a responsabilità limitata (GmbH)

La società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in breve GmbH), per via della semplicità e dei bassi costi di costituzione, è di gran lunga la forma societaria prediletta dagli imprenditori stranieri che decidono di investire in Austria. Tale forma societaria è adatta a piani di business piccoli e medi, nell'ambito dei quali gli investitori intendono limitare la propria responsabilità al solo patrimonio societario e non prevedono frequenti trasferimenti di proprietà. Per la costituzione di una GmbH non è necessario essere cittadini austriaci né avere la propria cittadinanza in Austria.

La GmbH può essere costituita per una durata illimitata e dispone di diritti e obbligazioni proprie. Può acquisire proprietà e altri diritti e può citare o essere citata in giudizio. La responsabilità della GmbH è limitata al patrimonio societario, in nessun caso i soci sono tenuti a rispondere dei debiti societari con il proprio patrimonio.

La GmbH può essere costituita, per gli scopi commerciali legalmente consentiti dalla normativa austriaca, da uno o più soci, i quali definiscono e approvano lo statuto societario in forma di atto pubblico innanzi a un notaio. La GmbH acquista personalità giuridica in seguito a iscrizione nel Registro delle Imprese austriaco.

Il capitale sociale minimo richiesto è pari a EUR 35.000. A partire dall'anno 2013 tuttavia è stata introdotta la possibilità di costituire la c.d. GmbH semplice, caratterizzata da un capitale sociale ridotto pari a EUR 10.000. La GmbH è gestita da un Consiglio di Amministrazione che può essere unipersonale. I soci stessi della GmbH possono operare in funzione di amministratori, ma possono anche assumere soggetti terzi perché gestiscano la società.

### **1.2.2. La società per azioni (AG)**

La società per azioni (Aktiengesellschaft, in breve AG), dati i suoi elevati costi di costituzione e le sue modalità di gestione più stringenti, è adatta a modelli di business economicamente rilevanti, caratterizzati da una proprietà maggiormente estesa e da un trasferimento frequente delle quote di proprietà. Godendo di personalità giuridica, essa dispone di diritti e obbligazioni proprie, può citare ed essere citata in giudizio. La AG risponde per i propri debiti entro i limiti del patrimonio societario.

Per la costituzione di una AG sono necessari almeno due soci, i quali definiscono lo statuto societario, che deve essere approvato tramite atto notarile. Come la GmbH, anche la AG assume la propria personalità giuridica in seguito a iscrizione nel Registro delle Imprese austriaco.

Gli azionisti, così come i soci fondatori, possono essere persone fisiche o giuridiche austriache o straniere. Il capitale sociale minimo per la costituzione di una AG ammonta a EUR 70.000, tuttavia per particolari forme di business la legge austriaca può richiedere un importo superiore. Il capitale sociale è sostituito da azioni, la cui titolarità può essere facilmente trasferita dagli azionisti.

Come anticipato, la AG è caratterizzata da un sistema di gestione più complesso rispetto alla GmbH. Gli organi della AG sono l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea degli Azionisti deve essere convocata almeno una volta all'anno, nei primi otto mesi di ogni esercizio allo scopo di presentare il bilancio dell'esercizio precedente, di deliberare circa la divisione degli utili societari e di nominare i revisori contabili per l'esercizio corrente. Il Consiglio di Sorveglianza, i cui membri, nel numero minimo di tre, sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti, deve essere convocato almeno quattro volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Società e può agire in piena autonomia. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

Gli utili maturati in territorio austriaco e distribuiti tra gli azionisti (c.d. dividendi), così come gli utili derivanti dalla vendita di azioni, sono soggetti a una tassazione del 27,5 % (2016).

### **1.3. Le società di persone e l'imprenditore individuale**

L'ordinamento austriaco riconosce vari tipi di società di persone, tra le quali i più rilevanti sono:

- Società semplice di persone (Gesellschaft bürgerliches Recht)
- Società in nome collettivo (OG, offene Gesellschaft)



- Società in accomandita semplice (KG, Kommanditgesellschaft),

Le forme societarie appena elencate, ad esclusione della società semplice di persone, per la quale è prevista libertà di forma, vengono costituite tramite iscrizione nel registro delle imprese austriaco e vengono regolamentate da un contratto tra i singoli soci.

La OG è caratterizzata da un regime che prevede la presenza di due o più soci, i quali rispondono delle obbligazioni societarie con il loro patrimonio in via personale, illimitata, immediata e solidale.

La KG, al contrario, è caratterizzata dalla presenza di uno o più soci detti accomandatari (Komplementär), i quali rispondono delle obbligazioni societarie in via illimitata e solidale. Gli altri soci, detti accomandanti (Kommandist) rispondono delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita.

È inoltre prevista una forma societaria mista, ovvero la Società in accomandita semplice con una GmbH quale socio accomandatario (GmbH & Co KG).

Nelle forme societarie appena illustrate, quindi, indipendentemente dal contenuto delle disposizioni contrattuali, almeno uno dei soci deve rispondere illimitatamente con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali. Per questo motivo, la legge non richiede il versamento di alcun capitale sociale minimo per la costituzione di queste società.

È infine il caso di menzionare che naturalmente anche singoli individui privati possono avviare un'attività commerciale a proprio nome, rispondendo in via illimitata con la propria responsabilità e il proprio patrimonio personale. In tal caso, si parla di imprenditore individuale (Einzelunternehmen).

## **2. Altre forme di distribuzione**

Naturalmente gli investitori stranieri che desiderano esportare il proprio business in Austria dispongono di forme di distribuzione alternativa, che non prevedono un insediamento stabile in territorio austriaco, né un'organizzazione permanente. Nei paragrafi seguenti sono illustrate tre differenti modalità di distribuzione che non richiedono la costituzione di una Società in Austria.

### **2.1 Il rappresentante di commercio / agente commerciale**

Con la legge austriaca sui rappresentanti di commercio (HVertrG, Handelsvertretergesetz 1993) l'ordinamento austriaco ha recepito quanto disposto in materia dalla Direttiva europea 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri in materia di rappresentante di commercio.

Il rappresentante di commercio / agente commerciale è una persona fisica o giuridica incaricata in via permanente da un imprenditore (preponente) ad agire da intermediario per la conclusione di affari (ad eccezione di affari immobiliari). Il rappresentante agisce sempre a nome e per conto dell'imprenditore, e gestisce la propria attività di intermediazione in modo autonomo e professionale.

L'agente commerciale non agisce a proprio nome, bensì a nome del preponente, tuttavia agisce autonomamente. Ciò significa che l'agente deve attivarsi personalmente e adoperarsi di propria iniziativa per la conclusione di affari e per la ricerca di opportunità commerciali.

Nel caso in cui l'agente commerciale sia sottoposto alle direttive dell'imprenditore e debba seguire le sue istruzioni, tale rapporto di collaborazione oltrepassa di fatto la definizione di agente commerciale

ai sensi della normativa austriaca e il rapporto di collaborazione potrebbe quindi essere riconosciuto, in via giudiziale, quale rapporto di lavoro subordinato (che soggiace alla *Angestelltengesetz*, legge austriaca sul rapporto di lavoro impiegatizio). Tale qualifica contrattuale sarebbe naturalmente molto più vantaggioso per il rappresentante di commercio, che potrebbe avanzare le pretese tipiche delle tutele legali che solitamente spettano esclusivamente ai lavoratori dipendenti.

Quanto sopra esposto trova applicazione anche qualora l'agente commerciale sia soggetto a un rapporto di dipendenza dall'imprenditore non a livello direttivo, bensì a livello economico. Questo è il caso in cui l'agente ricavi la quasi totalità dei propri mezzi di sussistenza dalla remunerazione assegnata dal preponente.

I criteri per stabilire la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato non sono comunque disciplinati dalla legge. Nonostante la giurisprudenza e la dottrina austriache si siano espresse in svariate occasioni, nei casi dubbi è consigliabile analizzare nel dettaglio il singolo caso concreto.

Qualora l'attività del rappresentante di commercio, nell'ambito di una controversia giuridica, sia riconosciuta quale attività dipendente, un eventuale accordo contrattuale preesistente sul foro competente è considerato inefficace ancora prima dell'avvio del procedimento di merito. A titolo esemplificativo, se in occasione della stipulazione di un contratto di agenzia tra un'impresa italiana e un rappresentante di commercio austriaco le parti designano un tribunale italiano come foro competente, tale accordo è da ritenersi nullo se il rappresentante di commercio, durante il processo in tribunale, prova che effettivamente ha svolto la sua attività come dipendente. In questo caso, il vantaggio per il rappresentante di commercio consiste nel fatto che può adire il tribunale del suo luogo di residenza (Austria) nonché essere citato in giudizio solo dinnanzi a tale tribunale.

### **2.1.1. Diritto alle provvigioni e clausole contrattuali ammesse**

Al rappresentante di commercio spetta normalmente una provvigione per ogni operazione commerciale conclusa grazie alla propria attività professionale.

I rappresentanti commerciali possono lecitamente esercitare la propria attività a favore di più imprenditori contemporaneamente. Tuttavia, anche nel caso in cui non sia prevista alcun patto di non concorrenza, l'attività prestata per un preponente non può recare danno a un altro preponente. L'agente commerciale infatti è tenuto all'obbligo di tutela degli interessi dell'imprenditore che gli conferisce incarico. Tra l'altro all'agente commerciale non è consentito accettare una remunerazione da terzi, con i quali egli ha concluso un affare a nome del preponente. Una violazione di tale divieto può costituire causa grave, tale da rendere la prosecuzione del rapporto di collaborazione impossibile e da legittimare un recesso immediato dal rapporto contrattuale.

Sono in ogni caso nulle le clausole di non concorrenza che limitino il rappresentante di commercio nella sua attività commerciale dopo la risoluzione di un contratto di agenzia.

### **2.1.2. Pretese del rappresentante di commercio dopo la risoluzione del contratto**

In presenza di condizioni specifiche, il rappresentante di commercio può esigere un adeguato compenso anche successivamente alla risoluzione del contratto. Questo avviene nel caso in cui:

- il rappresentante di commercio abbia procacciato all'imprenditore nuovi clienti o abbia ampliato in modo considerevole rapporti d'affari già esistenti;
- l'imprenditore abbia beneficiato di notevoli vantaggi anche dopo l'estinzione del contratto;

- la corresponsione del compenso, considerate tutte le circostanze, in particolare le provvigioni perse dal rappresentante, possa essere ritenuta equa.

Al rappresentante non spetta alcun compenso nel caso in cui recede dal contratto ingiustificatamente o nel caso in cui il preponente risolve il contratto per gravi motivi o errori addebitabili al rappresentante di commercio.

## **2.2. Il concessionario**

Gli imprenditori stranieri che intendono commercializzare i propri prodotti in territorio austriaco possono, in alternativa, affidare la distribuzione a un concessionario locale. In questo modo, non è necessario né costituire una società, né dare incarico ad alcun rappresentante di commercio.

La figura del concessionario non è disciplinata dall'ordinamento austriaco. Cionondimeno, in seguito è illustrata una sintesi degli aspetti più rilevanti di questa figura.

Il concessionario è un commerciante, persona fisica o giuridica, il quale acquista le merci da un partner commerciale e le distribuisce a proprio nome e per conto proprio in un determinato territorio.

La specificità di questa figura professionale risiede nel fatto che il concessionario è integrato nel sistema di vendita, ma si assume personalmente le responsabilità e i rischi connessi alla vendita e alla mancata raccolta dei crediti. Rappresenta e valorizza i prodotti di una determinata impresa, cerca di promuoverne le vendite con mezzi e investimenti propri, promuovendo quindi anche il nome ed i marchi del suo partner. A differenza del rappresentante di commercio, il distributore sostiene personalmente i costi collegati a logistica, trasporto, distribuzione etc...

### **2.2.1. Pretese del concessionario a seguito della risoluzione del contratto**

Diversamente dal rappresentante di commercio, il concessionario agisce in nome e per conto proprio. Dopo l'estinzione del contratto, perciò, non può generalmente far valere pretese a titolo di corrispettivo per l'attività prestata. Nei contratti di concessione si trovano però spesso clausole tipiche di contratti di agenzia: il concessionario deve attenersi alle indicazioni impartitegli dal produttore della merce distribuita, deve fornire informazioni, non può offrire prodotti della concorrenza o li può offrire solo previo consenso. Il fatto che il concessionario faccia parte della catena di distribuzione commerciale del suo partner contrattuale può comportare il diritto a un corrispettivo anche a seguito della risoluzione del contratto, così come avviene per il rappresentante di commercio.

## **2.3. Il franchising**

Se un'impresa desidera promuovere i propri prodotti tra i consumatori, ma non intende costruire un proprio sistema di vendita per motivi di natura economica, è consigliabile, dal punto di vista economico e giuridico, optare per un sistema di franchising. Nonostante la sua importanza e vasta diffusione, l'ordinamento austriaco non prevede una disciplina legale specifica per il contratto di franchising che resta, quindi, un contratto sui generis. Ciononostante è possibile delineare i seguenti aspetti caratterizzanti di questa fattispecie contrattuale.

### **2.3.1. Il contratto di franchising**

Il franchising è un accordo di collaborazione stipulato tra un'azienda con una formula commerciale consolidata (detto affiliante, o *franchisor*), che dispone di un format di vendita già sperimentato e

diffuso sul mercato, e una società o un singolo imprenditore (affiliato, o *franchisee*) che aderisce a questo format.

Nel contratto di franchising il franchisor riserva al franchisee il diritto di usare il proprio marchio, eventuali brevetti e altri beni immateriali e mette a sua disposizione il proprio know-how, mentre il franchisee distribuisce in nome e per conto proprio, secondo le istruzioni del franchisor, i prodotti contemplati dal contratto. Il franchisee è tenuto a versare al franchisor un compenso (solitamente una percentuale sul fatturato) per l'utilizzo dei diritti sopra menzionati e per poter avere accesso al know-how consolidato del franchisor.

Per il franchisor il vantaggio principale consiste nel fatto di non dover implementare un sistema di distribuzione, perché questo viene organizzato in gran parte dal franchisee secondo le istruzioni impartite dal franchisor stesso.

Il franchisee, a sua volta, ha il vantaggio di potersi avvalere di un'immagine e di un marchio conosciuti. È tenuto a rappresentare la merce o le prestazioni da distribuire in una forma precisa e i suoi locali commerciali sono arredati secondo criteri predefiniti, specifici ed univoci. Tale forma speciale di presentazione rappresenta la principale differenza tra la formula del franchising e la figura del concessionario.

### **2.3.2. Margini di negoziazione tra franchisee e franchisor**

Le condizioni inserite in un contratto di franchising solo raramente sono oggetto di trattativa con i singoli franchisee, in quanto il franchisor mira ad ottenere un'immagine unica e un modello di distribuzione uniforme sul mercato. È tuttavia sempre necessario verificare che le clausole contenute nei singoli contratti di franchising siano compatibili con la normativa austriaca ed europea di riferimento.

I contratti di franchising sono generalmente nulli qualora comportino uno svantaggio grave per il franchisee. Pertanto occorre esaminare attentamente gli aspetti del vincolo di subordinazione, del compenso da corrispondere per le forniture del franchisor e le clausole di risoluzione del contratto di franchising. Nell'esaminare l'adeguatezza delle singole disposizioni contrattuali occorre valutare gli interessi del franchisor e di quelli del franchisee.

Di seguito alcuni esempi concreti:

- il franchisee non può essere obbligato a ricevere regolarmente grandi quantità di merce indipendentemente dal successo commerciale della sua attività. Determinate clausole di approvvigionamento possono essere ammesse al fine di garantire la qualità della merce;
- i diritti d'ispezione e di controllo del franchisor non possono comportare un controllo totale sull'attività e l'organizzazione interna del franchisee in quanto ciò costituirebbe una limitazione alla sua autonomia economica;
- non è consentito vincolare il franchisee con un contratto di durata eccessivamente lunga. I termini di preavviso troppo brevi possono altresì ritenersi nulli in considerazione degli investimenti fatti dal franchisee;
- il rifiuto del franchisor di ritirare la merce presente in magazzino al momento della risoluzione del contratto può essere considerato inammissibile, se questi non aiuta il franchisee in nessun altro modo a vendere la merce prima della chiusura dell'attività.

# CONTRATTO E ASPETTI CONTRATTUALI

## 1. Premessa

L'esperienza insegna che l'imprenditore, in particolare alla luce della crescente concorrenza nell'odierna realtà economica, intende giungere il più rapidamente possibile alla stipulazione di un contratto con i propri partner commerciali. Tuttavia l'attività di consulenza legale rivela che l'imprenditore talvolta dedica troppo poco tempo ad informarsi a priori sulle conseguenze giuridiche delle obbligazioni legali che assume. Le origini di numerose controversie, processi in tribunale e procedure arbitrali sono infatti spesso da ricondursi a problemi e incomprensioni causati da entrambe le parti prima ancora della stipulazione del contratto. Spesso però si ricorre alla consulenza legale solo quando i contratti sono già stati sottoscritti e fra le parti esistono già differenze insormontabili che non possono essere superate senza ricorrere ad un avvocato.

È pertanto consigliabile esaminare o far esaminare nei dettagli le conseguenze giuridiche di ogni rapporto commerciale che si intende instaurare con i propri partner austriaci prima della conclusione del contratto, per evitare o ridurre sin dall'inizio eventuali danni economici e finanziari.

### 1.1. Problemi pratici

In Austria i contratti sono stipulati mediante dichiarazione conforme di volontà, ovvero tramite una determinata offerta e l'accettazione di essa da parte della controparte. Ne consegue che i contratti possono essere stipulati verbalmente. Tuttavia è consigliabile (soprattutto a fini probatori) stipulare contratti per iscritto.

Per la fornitura di merci provenienti dall'Italia e destinate all'Austria, le parti contrattuali spesso si limitano a stabilire il tipo di merce, la quantità ed il relativo prezzo. Purtroppo talune parti integranti del contratto sono spesso omesse, quali ad esempio le condizioni di pagamento e di consegna, questioni inerenti alla responsabilità e alla garanzia nonché disposizioni in merito al diritto applicabile e al foro competente.

Di frequente le fatture emesse dai fornitori italiani riportano formulazioni redatte unilateralmente da cui risulta che in caso di controversie si applica la legge italiana e con cui si elegge a foro di competenza un tribunale italiano. In tal caso normalmente si tratta soltanto di un'ulteriore offerta, che per acquistare efficacia deve essere accettata dalla controparte poiché la legge austriaca non contempla il principio del tacito consenso.

Di fatto, si applica il principio secondo cui nessuna parte può stabilire unilateralmente un diritto. Ai sensi della giurisprudenza della Corte Suprema austriaca (*Oberster Gerichtshof, OGH*), anche per gli affari commerciali fra imprese non si applica di norma il principio del tacito consenso. Occorre sempre esaminare nel caso specifico come valutare il comportamento delle parti contraenti.

## 2. Dal contratto di compravendita al trasferimento di proprietà

In Austria le disposizioni in materia di contratti di compravendita fra imprese sono disciplinate dagli articoli 1053 e ss. del Codice Civile austriaco (*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB*) circa il contratto di vendita, dagli articoli 859 e ss. sul contratto in generale e dagli articoli 373 e ss. del Codice delle Imprese (*Unternehmensgesetzbuch, UGB*). Inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite

(Convenzione di Vienna) dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci contiene norme speciali relative ad acquisti di merce fra gli Stati firmatari della Convenzione stessa.

Nei contratti di compravendita il venditore si impegna al trasferimento e alla cessione in proprietà di un bene, mentre l'acquirente si impegna alla corresponsione del prezzo di acquisto. Da questo punto di vista l'ordinamento giuridico austriaco è molto simile a quello italiano. Tuttavia, secondo la legge austriaca, tale impegno contrattuale non costituisce ancora un trasferimento del diritto di proprietà all'acquirente.

### **2.1. Il trasferimento di proprietà**

Secondo la legge austriaca, il contratto di compravendita è soltanto il titolo con cui si esprime il diritto al trasferimento di proprietà. A differenza di quanto contemplato nel diritto italiano, ai fini del trasferimento effettivo della proprietà non basta la conclusione valida del contratto. Il trasferimento di proprietà di un bene all'acquirente non avviene neppure all'atto della corresponsione del prezzo di acquisto, bensì soltanto al momento dell'avvenuta consegna materiale della merce.

Dal punto di vista pratico, il rischio è il seguente: qualora nonostante il pagamento del prezzo di compravendita da parte dell'acquirente avvenga in ritardo il venditore abbia consegnato la merce come da accordi, l'acquirente diviene in virtù di tale consegna titolare del diritto di proprietà della merce. Per il venditore tale prestazione anticipata quindi comporta il rischio di una conseguente insolvenza dell'acquirente.

### **2.2 La riserva di proprietà**

Per ridurre il rischio inerente al pagamento del prezzo di vendita nel caso di forniture di merce in Austria, si consiglia di consegnare la merce solo dopo aver ricevuto un anticipo o mediante un patto di riservato dominio. Con la riserva di proprietà il venditore consegna il bene all'acquirente riservandosi tuttavia di conservarne la proprietà fino al saldo del prezzo concordato. Soltanto pagando l'intero prezzo di compravendita l'acquirente diventa proprietario. Fino a tale momento il venditore può esigere la restituzione dell'oggetto di vendita qualora l'acquirente non paghi a tempo debito. La riserva di proprietà rappresenta pertanto una garanzia circa il pagamento del prezzo di vendita.

In quanto eccezione dell'acquisto di proprietà tramite cessione in proprietà della merce, la riserva di proprietà deve essere espressamente stabilita nel contratto di compravendita. Una riserva di proprietà espressa unilateralmente dal venditore in sede di consegna della merce o in un momento successivo (ad esempio su fatture o altri atti) non è in alcun caso sufficiente.

## **3. Condizioni generali di contratto**

Nella redazione di un contratto gli imprenditori si servono spesso di "condizioni generali di contratto" con cui determinano a priori clausole contrattuali essenziali, quali ad esempio le condizioni di pagamento e di consegna, questioni di responsabilità e di garanzia, clausole sul diritto applicabile e sul foro competente ed altre disposizioni.

Sul punto, è innanzitutto il caso di sottolineare che esse, al pari delle altre disposizioni contrattuali, sono valide solo qualora espressamente e concludentemente concordate dalle parti. L'indicazione

delle clausole generali di contratto esclusivamente nei documenti di trasporto o in fattura è quindi di per sé insufficiente a fare sì che esse trovino applicazione in caso di controversia.

### **3.1. Acquisizione di efficacia delle condizioni generali**

Al fine di conferire loro la più ampia validità possibile è consigliabile riportare le proprie condizioni generali su tutti gli atti del contratto, quali moduli di ordine e moduli di offerta, o sul retro di tali atti, e segnalarle espressamente al cliente affinché quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un imprenditore o un consumatore, possa prendere atto del contenuto ed accettarlo espressamente.

Per i contratti stipulati con consumatori non sussiste alcun obbligo legale in virtù del quale tali contraenti debbano firmare le condizioni generali della controparte come segno di accordo. Si consiglia tuttavia di non affidarsi semplicemente ad un accordo concluso meramente in base alle condizioni generali in sede di stipulazione del contratto con il consumatore. Nonostante possa essere sufficiente inviare le condizioni generali senza correlarle di commento o spiegazione, è consigliabile quindi illustrare in una lettera di accompagnamento il contenuto di tali clausole.

Anche nel caso di contratti stipulati con imprenditori è consigliabile includere già nel contratto scritto un rinvio alla validità delle condizioni generali nonché menzionare espressamente la validità delle condizioni generali in sede di stipulazione di un contratto verbale o allegarle al contratto in questione. Il riferimento alle condizioni generali deve assolutamente aver luogo prima della stipulazione del contratto o durante la stipulazione dello stesso.

### **3.2. Condizioni generali contraddittorie**

Nella pratica accade spesso che il venditore alleggi alla sua offerta le sue condizioni generali di vendita e l'acquirente accluda alla sua lettera d'accettazione le sue condizioni generali di acquisto. Quando ci si trova dinanzi a casi di condizioni generali contraddittorie gli effetti giuridici non sono sempre chiari e occorre perciò procedere ad un esame dei singoli casi per stabilire quando sono applicabili le condizioni generali del venditore e quando quelle dell'acquirente. Secondo gli orientamenti giurisprudenziali internazionali più consolidati si può comunque affermare la validità del "principio dell'ultima parola" (*last shot-rule*). In base a tale orientamento valgono le condizioni generali inviate con l'ultima offerta. Tuttavia anche in questo caso solo un esame del singolo caso può fornire una risposta chiara e inequivocabile.

### **3.3. Clausole contrattuali non ammesse**

Ai sensi dell'articolo 864 del Codice Civile austriaco (ABGB) le disposizioni delle condizioni generali di contenuto insolito sono inammissibili se comportano uno svantaggio per la controparte e se questi non avrebbe potuto prevederne l'applicazione alla luce delle circostanze, salvo il caso in cui l'altra parte contrattuale ne abbia fatta specifica menzione. Si tratta di clausole inaspettate, considerate nulle non a causa del loro contenuto ma in ragione del loro carattere imprevedibile.

L'articolo 879 ABGB prevede inoltre che le clausole contenute in contratti o condizioni generali che pongono la controparte in una posizione di svantaggio e comportano una grave sproporzione fra prestazione e controprestazione siano da ritenersi contrarie al buon costume e siano pertanto nulle.

In aggiunta a queste disposizioni generiche, la normativa nazionale austriaca in materia di tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz, KSchG) individua una serie di clausole assolutamente

inammissibili, quali a titolo esemplificativo quelle che prevedano un aumento unilaterale delle tariffe o clausole generiche o dal contenuto non comprensibile.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di una clausola inammissibile solo tale clausola è considerata nulla, mentre il resto del contratto mantiene la sua efficacia.

## **4. Contratti stipulati su Internet o tramite vendite a distanza**

### **4.1 Obbligo d'informazione**

Per servizi o merci offerti tramite Internet, ad esempio attraverso il proprio sito web, vigono le norme di cui alla legge sul commercio elettronico (E-Commerce Gesetz, ECG) che recepisce la Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"). In virtù di tale normativa, le società che offrono per via elettronica servizi rivolti al mercato austriaco si impegnano ad osservare determinati obblighi di informazione. All'utente Internet, indipendentemente dal fatto che si tratti di consumatore o imprenditore, devono essere fornite necessarie informazioni di base quali nome o denominazione sociale, indirizzo della sede, numero di iscrizione al registro delle imprese, numero di partita IVA, indicazione chiara del prezzo, ecc.

### **4.2. Il principio del Paese d'origine e le sue eccezioni**

La normativa europea, così come recepita dal legislatore nazionale austriaco, prevede che per i servizi online offerti tramite Internet sul mercato interno europeo si applichi il c.d. principio del Paese di origine, secondo il quale le attività commerciali online a pagamento siano soggette al diritto dello Stato in cui ha sede il prestatore di servizi. Ciò significa che le prestazioni di servizi elettronici erogate da fornitori italiani a beneficio di utenti austriaci è soggetta alle norme italiane. Ciò in particolare riguarda le norme sulle condizioni previste dalle leggi o dalle autorità nazionali in merito ai requisiti per ottenere l'autorizzazione a fornire servizi online.

Tuttavia la legge prevede numerose e importanti eccezioni al principio del Paese d'origine, con particolare riferimento alle seguenti tematiche, che rimangono regolamentate da apposite normative nazionali:

- diritto d'autore;
- diritto industriale e diritto dei marchi;
- norme a tutela dei consumatori;
- regolamentazione delle comunicazioni commerciali online (ad esempio pubblicità via e-mail);
- gioco d'azzardo e lotterie online;
- normativa sulla sicurezza del prodotto, obblighi di etichettatura, responsabilità per prodotti difettosi.

Tra le aree appena menzionate, quella che sicuramente riveste maggiore importanza pratica è la tutela del consumatore. Per i contratti online stipulati con consumatori austriaci troverà quindi applicazione la normativa nazionale austriaca in materia di tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz, KSchG), indipendentemente dalle disposizioni dello Stato d'origine del prestatore del servizio o del fornitore.



Il principio del Paese di origine non si applica neppure a questioni riguardanti la consegna fisica delle merci acquistate mediante un contratto stipulato online. Per l’Austria ciò significa che anche per la merce ordinata online trova applicazione la normativa nazionale in materia di divieti di possesso o limitazioni di proprietà (ad esempio ai sensi della legge sul possesso di armi) nonché divieti di fornitura o limitazioni di trasporto (ad esempio il divieto di vendere per catalogo medicinali per uso umano). Sono esclusi dal principio del Paese di origine anche le norme relative alla sicurezza del prodotto, gli obblighi di etichettatura o le disposizioni della legge sulle responsabilità per danni derivanti da prodotti difettosi.

#### **4.3. La legge austriaca sulle transazioni commerciali a distanza (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz, FAGG)**

L’introduzione della Direttiva 2011/83/UE sui diritti del consumatore ha comportato una riforma normativa a livello nazionale in materia di transazioni commerciali a distanza, tra le quali rientrano anche i contratti stipulati online. Tale riforma si è concretizzata con l’emanazione, nell’anno 2014, della legge sulle transazioni commerciali a distanza (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz, FAGG).

Di seguito viene illustrata una panoramica delle disposizioni più rilevanti introdotte dalla nuova disciplina:

- nel caso di spedizione di merci a distanza, il trasferimento della merce avviene esclusivamente al momento della consegna nelle mani dell’acquirente o di una persona da questi designata. Il venditore si deve quindi fare carico del rischio di perdita o danneggiamento della merce nel corso del trasporto;
- i consumatori sono protetti dal rischio di eventuali costi nascosti, quali spese di gestione o condizioni di assicurazione particolari, nella misura in cui tali costi devono essere attivamente accettati dal consumatore tramite un’apposita dichiarazione di volontà (ad esempio non è valida l’offerta di servizi preselezionati automaticamente che devono essere esclusi dal consumatore). D’altra parte, la volontà di concludere un contratto online e quindi di accettare un obbligo economico vincolante deve essere espressamente dichiarata dal consumatore. Di norma ciò si concretizza con l’apposizione, sul tasto di conferma dell’ordine, della formula “zahlungspflichtig bestellen” (ordine vincolante) o simili (c.d. Button-Lösung);
- Il consumatore non può essere tenuto a sostenere costi aggiuntivi nel caso in cui richieda informazioni circa il contenuto del contratto, del diritto di garanzia o della fattura. Nel caso in cui il fornitore metta a disposizione un’apposita linea telefonica di servizio clienti, al consumatore possono essere addebitati esclusivamente i costi della chiamata così come previsti dall’operatore telefonico;
- il termine per il diritto di recesso, che in precedenza era pari a 7 giorni, è stato esteso a 14 giorni. È importante segnalare che tale termine di recesso non si applica a contratti a distanza aventi ad oggetto prestazioni di servizi sociali, prestazioni sanitarie, contratti d’affitto e viaggi “tutto compreso”.
- In caso di recesso, al consumatore spetta il rimborso dei costi di spedizione. Tuttavia, nel caso la merce non desiderata venga restituita al mittente, i relativi costi di spedizione sono a carico del consumatore, a condizione che il venditore abbia preventivamente fornito un’adeguata informativa sul punto.

#### **4.4 Comunicazioni commerciali elettroniche**

Ai sensi della legge austriaca sulle comunicazioni elettroniche (Telekommunikationsgesetz, TKG) non è consentito inviare messaggi di posta elettronica, ivi compresi messaggi spediti tramite cellulare, senza previo consenso del destinatario, a prescindere che questi sia imprenditore o consumatore, qualora tali messaggi vengano inviati a scopi di pubblicità diretta o siano indirizzati a più di 50 destinatari. Il principio del previo consenso viene meno solo laddove i recapiti siano stati comunicati al mittente in sede di atto di vendita o nell'ambito di un servizio destinato ai propri clienti, sotto ulteriori condizioni specifiche.

### **5. La legge applicabile ai contratti transfrontalieri in caso di controversia**

Quello della scelta della legge applicabile in caso di controversia risulta uno degli aspetti più delicati nella redazione di contratti conclusi con partner commerciali transfrontalieri.

In effetti, l'applicazione di una disciplina nazionale piuttosto che di un'altra può incidere notevolmente sui contenuti e sugli effetti (anche di natura economica) di un contratto: si pensi, a titolo esemplificativo, alle conseguenze che potrebbe avere tale scelta su un contratto di lavoro individuale o su un contratto di agenzia, entrambi notoriamente soggetti a normative nazionali talvolta molto differenti tra loro.

Nonostante nel commercio internazionale si sia nel tempo consolidata la tendenza a prevedere già nel testo contrattuale, in via preventiva, la scelta del diritto applicabile in caso di controversia, può talvolta accadere che le parti omettano di regolamentare convenzionalmente tale aspetto. Risulta quindi fondamentale poter individuare criteri normativi standard che permettano di stabilire con certezza in base a quali norme nazionali verrà decisa la controversia.

#### **5.1. Il Regolamento CE 593/2008**

Per le transazioni commerciali che vedono coinvolte Italia e Austria trova applicazione il Regolamento CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, che ha sostituito la precedente disciplina comunitaria dettata dalla Convenzione di Roma del 1980.

Tale regolamento si applica, in presenza di circostanze che comportino un conflitto di leggi tra Stati membri dell'Unione europea, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale, ad esclusione di quelle in materia fiscale, doganale e amministrativa.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del regolamento:

- questioni di stato e di capacità delle persone fisiche;
- le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia;
- le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi;
- le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili;
- i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;
- questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali costituzione, capacità giuridica, organizzazione interna o scioglimento;
- i "trust";
- le trattative precontrattuali;
- particolari forme di assicurazione sulla vita.

Il Regolamento CE 593/2008 determina la legge nazionale applicabile ai diversi aspetti di un contratto, tra i quali la sua interpretazione, la sua esecuzione e le conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, compresa la valutazione e la liquidazione del danno. Inoltre il Regolamento mira a individuare la legge applicabile ai diversi modi di estinzione delle obbligazioni contrattuali e le conseguenze della nullità del contratto.

### **5.1.1 La scelta del diritto applicabile**

Il Regolamento CE 593/2008 conferisce alle parti contrattuali la libertà di scelta circa la legge applicabile, che può essere applicata anche solo a una parte specifica del contratto. I contraenti hanno inoltre la facoltà di modificare consensualmente la legge applicabile all'accordo in qualsiasi momento successivo alla conclusione del contratto.

Qualora le parti non abbiano scelto convenzionalmente la legge applicabile, essa viene stabilita esplicitamente sulla base della tipologia del contratto:

- ai contratti di vendita di beni, prestazione di servizi, affiliazione (franchising) e distribuzione, si applica la legge del paese di residenza del venditore, prestatore di servizi o dell'affiliato;
- ai contratti relativi a beni immobili si applica la legge del paese nel quale si trova il bene immobile stesso, salvo nei casi di locazione temporanea e privata (massimo 6 mesi consecutivi). In questi casi, la legge applicabile sarà quella del paese di residenza del proprietario;
- il contratto di vendita di beni all'asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all'asta.

Qualora non sia applicabile nessuno dei criteri precedentemente elencati, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

Infine, per i casi in cui risulta impossibile determinare la legge applicabile sulla base dei criteri appena descritti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

Il regolamento CE 593/2008 prevede delle eccezioni specifiche alla disciplina generale per alcune tipologie contrattuali, tra le quali:

- contratti per il trasporto merci e passeggeri;
- contratti conclusi da consumatori;
- contratti di assicurazione;
- contratti individuali di lavoro.

# CONSEGNA DI MERCE VIZIATA, GARANZIA E RISARCIMENTO PER PRODOTTI DIFETTOSI

## 1. La denuncia dei vizi

Per i contratti stipulati fra imprenditori il Codice delle Imprese austriaco (Unternehmensgesetzbuch, UGB) prevede, a carico dell'acquirente, un onere di contestazione della merce acquistata entro un congruo termine (c.d. Pflicht zur Mangelrüge).

Qualora l'acquirente non comunichi la presenza di tali vizi entro tale termine, la merce sarà da ritenersi approvata. Se si tratta di vizi occulti, vale a dire vizi non riscontrabili al momento della consegna della merce, questi devono essere segnalati entro un congruo termine non appena rilevati.

Diversamente da quanto disciplinato in Italia, ove il termine per la denuncia dei vizi della merce è pari a otto giorni, l'ordinamento austriaco non prevede una scadenza fissa. Tuttavia, di norma, tale termine non è mai inferiore a quattordici giorni; al contrario, esso può essere molto più dilatato nel caso in cui una valutazione sulla qualità della merce sia considerata particolarmente complicata.

La tempestività della denuncia dei vizi va quindi verificata in ogni singolo caso concreto, in considerazione del tipo di merce, della quantità, del tipo di imballaggio utilizzato, etc. L'onere della prova circa la tempestività della denuncia dei vizi spetta in ogni caso all'acquirente.

Per la denuncia dei vizi non è prevista alcuna forma determinata; essa può avvenire anche verbalmente (ad esempio telefonicamente) o tramite comportamento "concludente" (semplicemente rispedito la merce al mittente). Ai fini probatori è comunque consigliabile procedere sempre per iscritto.

Le conseguenze legali derivanti da una denuncia dei vizi tardiva sono in particolare la perdita del diritto di garanzia nonché del diritto al risarcimento derivanti dal contratto.

## 2. Il diritto di garanzia: Gewährleistung e Garantie

L'ordinamento austriaco contempla due tipi di garanzia: la garanzia legale (Gewährleistung) e la garanzia commerciale (Garantie). Mentre la prima è disciplinata dalla legge e presenta quindi un contenuto definito, la seconda sussiste solo nei casi in cui essa sia oggetto di un apposito accordo contrattuale. In altre parole, in assenza di specifico accordo non sussiste alcuna garanzia commerciale. Al contrario, la garanzia legale si applica automaticamente sulla base della legislazione nazionale.

Sotto il profilo dei contenuti, la differenza tra i due istituti dipende principalmente dal grado di tutela maggiore assegnato al compratore dal singolo accordo di garanzia commerciale rispetto alla tutela minima prevista dalla legge. Nella pratica, esso si concretizza normalmente in un'estensione dei termini di garanzia oppure nel riconoscimento di difetti non intrinseci nel prodotto, bensì causati da un uso scorretto di esso da parte del compratore (danneggiamento da parte dell'utente, utilizzo errato o non conforme allo scopo, etc...).

Il diritto austriaco in materia di garanzia legale recepisce quanto disposto dalla Direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, così come modificata dalla

successiva Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Il vizio sussiste laddove una prestazione contrattuale non sia conforme al contratto, non presenti le qualità e le caratteristiche abituali di un bene dello stesso tipo o non sia conforme alla descrizione fornita o al campione presentato al consumatore. Sul punto, deve essere prestata particolare attenzione anche alle dichiarazioni pubbliche del venditore o del produttore, in particolare nella pubblicità o nei manuali d'uso.

Poiché il diritto di garanzia legale e la sua applicazione sono disciplinati dalla normativa nazionale, essi non deve essere concordati espressamente a livello contrattuale. Il diritto di garanzia comunque si applica esclusivamente alle operazioni commerciali e ai negozi a titolo oneroso. Non esiste infatti diritto di garanzia nel caso di donazioni.

Nel caso di contratti di compravendita che rientrano nell'ambito della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz, KSchG) il termine per avvalersi del diritto di garanzia per cose mobili è pari a due anni dalla consegna del bene. Per la compravendita di beni immobili tale termine è pari a tre anni. Nelle compravendite tra privati o tra imprese il termine di garanzia può comunque essere ridotto tramite apposita clausola contrattuale.

L'onere probatorio del vizio è normalmente a carico dell'acquirente del bene. Se tale vizio si manifesta entro sei mesi dall'avvenuta consegna del bene, si presuppone che il vizio esistesse già al momento della consegna.

Il Codice Civile austriaco, in caso di consegna di merce viziata, offre all'acquirente la possibilità di esigere la riparazione o la sostituzione della prestazione (merce o servizio).

In alternativa, l'acquirente può richiedere una debita riduzione sul prezzo nonché la risoluzione del contratto, se

- la riparazione e la sostituzione sono impossibili, ad esempio poiché l'oggetto non è più disponibile,
- la riparazione e la sostituzione comportano una spesa spropositata per il venditore,
- il venditore non porga rimedio al vizio o non lo abbia posto entro un periodo ragionevole, ad esempio nel caso in cui non abbia adottato alcuna azione correttiva o se i suoi tentativi di riparazione non sortiscano risultati.

### **3. La responsabilità per danno da prodotti difettosi, risarcimento senza accertamento di colpa, sicurezza del prodotto**

#### **3.1. La responsabilità per danno da prodotti difettosi**

La responsabilità per danno da prodotti difettosi è una specifica sottocategoria del diritto del risarcimento danni. Di norma quindi si può esigere un risarcimento a seguito di un danno causato da difetto di prodotto in virtù dei principi generali della responsabilità aquilana.

Cionondimeno il regime nazionale austriaco della responsabilità per danno da prodotti difettosi (disciplinato dalla Produkthaftungsgesetz, PHG) prevede che il produttore, l'importatore, ma anche il distributore (venditore) di un bene rispondano del danno causato dal difetto di un prodotto messo in

circolazione. Sul punto, la normativa austriaca contempla difetti di costruzione, difetti di produzione, ma anche difetti relativi alla redazione delle istruzioni d'uso.

La principale particolarità della norma citata è che essa prevede che la responsabilità del produttore sia riconosciuta a prescindere dalla prova della sua colpa o dolo. Pertanto non è essenziale stabilire se la colpa del danno debba essere ascritta al produttore, all'importatore o al commerciante. Il diritto al risarcimento è quindi sempre riconosciuto per il semplice motivo che il prodotto difettoso non ha offerto la debita sicurezza.

La responsabilità è addebitata in primo luogo al produttore, ma anche importatori e commercianti possono essere chiamati in causa, qualora non sia possibile risalire al produttore. Inoltre non è essenziale che tra il soggetto danneggiato e il produttore (oppure importatore o commerciante) sia stato stipulato un contratto. Il diritto al risarcimento può quindi essere azionato anche da terzi danneggiati in modo casuale (passanti, ecc). Inoltre, la responsabilità per danno da prodotto difettoso non può essere né esclusa né limitata, a livello contrattuale, a svantaggio del consumatore.

Il risarcimento danni può aver luogo per lesioni mortali o alla salute riportate da persone fisiche (lesione personale) e per danni materiali (danni a cose). Sul punto, è necessario tuttavia precisare che la legge austriaca prevede un risarcimento solo per danni causati a beni di consumo, destinati a un uso privato. I beni aziendali non rientrano quindi nell'ambito della tutela garantita dalla Produkthaftungsgesetz.

Nel caso di danno materiale la normativa nazionale austriaca prevede comunque una franchigia, a carico del danneggiato, pari a EUR 500,--; vengono quindi risarciti solo danni che superino tale importo.

Eventuali danni al prodotto stesso che ha causato le lesioni o i danni materiali non rientrano nell'ambito della responsabilità per danno da prodotti difettosi, ma devono essere risarciti ai sensi della normativa nazionale austriaca sulla garanzia legale (Gewährleistung) ai sensi del paragrafo precedente.

### **3.2. L'importanza delle avvertenze**

Nel quadro della responsabilità di prodotto le avvertenze svolgono un ruolo particolarmente importante. Si deve quindi prestare grande attenzione al modo in cui il prodotto viene presentato, ad esempio attraverso spot televisivi e radiofonici, cataloghi, manuali di uso, fogli illustrativi, descrizioni di montaggio o avvertenze riportate sul prodotto stesso. Se tali comunicazioni o avvertenze non sono esaurienti o riportano caratteristiche non conformi alla realtà possono essere considerate come un difetto del prodotto del quale risponde il produttore.

### **3.3. Sicurezza del prodotto**

La più recente legge austriaca sulla sicurezza del prodotto (Produktsicherheitsgesetz, PSG2004) ha recepito a livello nazionale la Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Mentre la legge austriaca sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso disciplina il risarcimento di danni causati da un vizio del prodotto, la legge in materia di sicurezza del prodotto dispone che gli imprenditori sono tenuti ad adottare misure preventive atte a limitare o eliminare la circolazione sul mercato di prodotti pericolosi. Queste misure possono comprendere persino azioni di ritiro del prodotto su richiesta delle autorità e sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.

# ASPETTI FISCALI

## 1. Premessa

Il seguente paragrafo vuole fornire una panoramica di alcune rilevanti tematiche fiscali con cui gli imprenditori e gli operatori commerciali italiani sono tenuti a confrontarsi quotidianamente, nello svolgimento della propria attività commerciale in territorio austriaco. È il caso, in questa sede, di fare un breve cenno alla riforma fiscale austriaca (Steuerreform 2015/2016), entrata in vigore nel gennaio 2016. La riforma è intervenuta novellando diversi aspetti nella normativa fiscale austriaca e introducendo, tra l'altro, una nuova distribuzione delle aliquote per il calcolo dell'imposta sul reddito, una nuova aliquota IVA intermedia e l'obbligo di tenuta di registratore di cassa. Di questi aspetti si tratterà più approfonditamente nei paragrafi successivi.

## 2. La tassazione sui profitti in Austria

La legislazione fiscale austriaca, per l'applicazione delle imposte legate ai profitti, prevede la distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche. Le prime sono soggette all'imposta sul reddito, mentre le seconde sono soggette all'imposta sulle imprese e all'imposta sui redditi da capitale.

### 2. 1. L'imposta sul reddito (Einkommensteuer)

Ai sensi della Einkommensteuergesetz (EStG, legge austriaca sull'imposta sul reddito) tutte le persone fisiche residenti in Austria sono soggette a un'imposta sul reddito (Einkommensteuer). Tuttavia in casi particolari anche soggetti non residenti in territorio austriaco, per particolari tipologie di reddito, quali ad esempio attività di consulenza commerciale o tecnica, approntamento di lavoratori, attività sportiva o artistica, possono essere soggetti all'imposta sul reddito.

Il reddito che costituisce la base per il calcolo della Einkommensteuer è composto da tutte le singole entrate percepite dal contribuente. In merito, la normativa austriaca distingue tra reddito aziendale (quali, a titolo esemplificativo, le entrate derivanti da attività autonoma o attività agricola) e reddito extra aziendale (quali, a titolo esemplificativo, reddito da lavoro dipendente reddito da locazioni di immobili).

La legislazione austriaca prevede comunque eccezioni, costituite da forme di arricchimento che non costituiscono base per il calcolo della Einkommensteuer, quali a titolo esemplificativo vincite di lotterie o donazioni. Inoltre, particolari spese o addebiti straordinari, così come i contributi statali per i figli (questi ultimi entro soglie determinate), non vengono considerati nel conteggio della base imponibile.

La normativa austriaca stabilisce comunque un reddito minimo (Existenzminimum) al di sotto del quale il contribuente è liberato dall'obbligo di pagamento della Einkommensteuer.

Fino al 31 dicembre 2015, per i lavoratori autonomi il reddito minimo per essere esentati dal pagamento dell'imposta ammontava a EUR 11.000 annui. Per i lavoratori dipendenti invece il reddito minimo ammontava a EUR 12.600 annui.

La riforma fiscale austriaca, entrata in vigore nel gennaio 2016, ha abolito tale distinzione, prevedendo un reddito minimo pari a EUR 11.000 annui sia per lavoratori autonomi che dipendenti.

La citata riforma comunque è altresì intervenuta ridisegnando le preesistenti aliquote applicabili ai differenti scaglioni di reddito, con l'intento di alleggerire la pressione fiscale sui redditi più bassi.

Sulla base della nuova normativa entrata in vigore a gennaio 2016 le aliquote di calcolo dell'imposta sul reddito sono quindi distribuite come indicato dalla tabella seguente:

Reddito	Aliquota (da gennaio 2016)
Fino a 11.000 EUR	--
da 11.000 a 18.000 EUR	25 %
da 18.000 a 31.000 EUR	35 %
da 31.000 a 60.000 EUR	42 %
da 60.000 a 90.000 EUR	48 %
da 90.000 a 1.000.000 EUR	50 %
oltre 1.000.000 EUR	55 %

## 2.2. L'imposta sulle imprese (Körperschaftsteuer) e l'imposta sul reddito da capitale (Kapitalertragsteuer)

Le persone giuridiche, quali ad esempio le società a responsabilità limitata (GmbH), società per azioni (AG) e gli istituti di credito e le compagnie assicurative non sono soggette all'imposta sul reddito, bensì alla Körperschaftsteuer (KÖSt, imposta sulle imprese) e alla Kapitalertragsteuer (KeSt, imposta sul reddito da capitale).

A partire dall'anno 2005 la Körperschaftsteuer è caratterizzata da una aliquota unica pari al 25 %, applicabile all'utile conseguito nell'esercizio di riferimento. All'utile così calcolato, al netto della Körperschaftsteuer, va inoltre dedotta la Kapitalertragsteuer, la quale è caratterizzata, a partire dall'anno 2016, da un'aliquota del 27,5 %.

La tabella seguente riporta quindi un esempio di calcolo della Körperschaftsteuer e della Kapitalertragsteuer:

Utili di esercizio	100.000 EUR
<b>Körperschaftsteuer (KÖSt) 25 %</b>	<b>25.000 EUR</b>
Utile residuo al netto della KÖSt	75.000 EUR
<b>Kapitalertragsteuer (KESt) 27,5 %</b>	<b>20.625 EUR</b>
Rimanenza al netto delle imposte	<b>54.375 EUR</b>



La normativa fiscale austriaca prevede in ogni caso il pagamento di un importo minimo annuale a titolo di imposta sulle imprese in capo alle società a responsabilità limitata (GmbH), alle società per azioni (AG), agli istituti di credito e compagnie assicurative:

- GmbH; EUR 1000,-- per anno per i primi 11 anni, in seguito EUR 1750,--;
- AG: EUR 3.500,-- per anno;
- Istituti credito e compagnie assicurative: EUR 5.452,-- per anno.

### 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Austria

Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto austriaca (Umsatzsteuer o Mehrwertsteuer) servizi e forniture di merci prestati all'interno del mercato nazionale, così come acquisti per consumo personale e le merci importate.

Attualmente, il sistema fiscale austriaco prevede tre diverse aliquote, applicate come segue:

10 %	Sono soggetti a questa aliquota, in particolare, generi alimentari, letteratura (libri e giornali), medicinali, e servizi legati al trasporto di persone (ad esempio taxi, bus, metropolitane)
13 %	Questa aliquota, introdotta con la già menzionata riforma fiscale austriaca entrata in vigore nel gennaio 2016, si applica nel settore alberghiero, animali vivi, piante, rappresentazioni teatrali, musicali o canore, musei, giardini e voli interni al territorio austriaco.
20 %	Questa aliquota rappresenta l'aliquota generica applicabile ai servizi e alle merci non menzionati ai punti precedenti.

#### 3.1 Esenzione dall'IVA austriaca

L'ordinamento austriaco prevede due diversi tipi di esenzione:

- c.d. esenzione propria (echte Befreiung): è il caso in cui il fatturato dell'azienda è esente da IVA, ma all'imprenditore spetta comunque il diritto alla detrazione dell'IVA. In questa categoria rientrano, a titolo esemplificativo, le esportazioni all'estero;
- c.d. esenzione impropria (unechte Befreiung): per questo genere di prestazioni, l'IVA non viene conteggiata e pertanto non è possibile fare richiesta di detrazione. Tipici esempi di questa forma di esenzione sono le assicurazioni, le locazioni di locali commerciali, le prestazioni dei medici e l'esenzione IVA per piccole imprese di cui al paragrafo successivo.

##### 3.1.1 Esenzione dall'IVA per piccole imprese

Ai sensi della Umsatzgesetzsteuer (UmStG, legge austriaca sull'imposta sul valore aggiunto) le piccole imprese, che non superino un fatturato annuo netto pari a EUR 30.000,--, sono esentate dal pagamento dell'IVA. Si tratta, in questo caso, di una esenzione impropria, pertanto non è consentito, a queste imprese, di fare richiesta di detrazione IVA presso l'Agenzia delle Entrate austriaca

(Finanzamt). Tuttavia, qualora l'attività della singola piccola impresa sia rivolta prevalentemente a soggetti legittimati alla detrazione IVA, questa può rinunciare espressamente all'esenzione per proporre a propria volta richiesta di detrazione IVA presso le competenti autorità fiscali.

La richiesta di rinuncia a godere del diritto di esenzione IVA per piccole imprese tuttavia deve essere presentata in forma scritta al Finanzamt e non può essere ritirata per i cinque anni successivi alla presentazione.

### **3.2 Reverse charge**

Nel caso di operazioni commerciali transfrontaliere tra imprese (B2B Business) si applica la disciplina fiscale del "Reverse Charge" (inversione contabile), introdotto dalla Direttiva 2006/112/CE con la finalità di contenere comportamenti fraudolenti da parte di soggetti coinvolti in operazioni internazionali. In base a tale disciplina, in deroga ai principi ordinari di rivalsa e detrazione fiscale, l'IVA su cessione di merci o prestazioni di servizi transfrontalieri viene imputata al fornitore e non al destinatario della prestazione.

#### **3.2.1 Quando l'impresa austriaca è fornitrice**

Nel caso in cui un'azienda austriaca presti un servizio a favore di un'impresa italiana, tale prestazione non è imponibile fiscalmente ai sensi della Umsatzsteuergesetz (UStG, legge austriaca sull'imposta sul fatturato).

Supponendo che il luogo della prestazione sia in territorio italiano, e che il prestatore di servizi austriaco non abbia una sede secondaria in Italia, gli obblighi fiscali connessi alla prestazione si trasmettono dal soggetto austriaco a quello italiano. In questo caso quindi la prestazione sarà soggetta all'aliquota IVA italiana e l'importo relativo dovrà essere inserito nella dichiarazione periodica IVA del soggetto italiano. Un eventuale recupero di tale importo seguirà quindi la normativa fiscale italiana.

L'impresa austriaca, da parte sua, sarà tenuta a emettere una fattura nella quale, oltre alla sua partita IVA e a quella del soggetto destinatario della prestazione, dovrà indicare la dicitura "Umkehr der Steuerschuld" (inversione contabile), "Reverse Charge", oppure "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfänger" (debito d'imposta a carico del destinatario della prestazione).

#### **3.2.2 Quando l'impresa austriaca è beneficiaria della prestazione**

Quando l'impresa austriaca è beneficiaria di un servizio prestato da un soggetto sprovvisto di sede legale in Austria, ma avente sede in uno Stato Membro dell'Unione Europea, il debito d'imposta legato alla prestazione si trasmette a quest'ultima.

In base ai principi fiscali austriaci ciò avviene indipendentemente dal fatto che la fattura emessa contenga o meno alcun riferimento all'inversione contabile.

L'impresa italiana, in base alla disciplina fiscale nazionale, dovrà emettere una fattura esente IVA, nella quale inserirà la propria partita IVA e quella del destinatario della prestazione, nonché la dicitura "inversione contabile", seguita dalla norma di riferimento, che dipende dalla tipologia di servizio.

### **3.3 Il recupero dell'IVA austriaca**

La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ha introdotto la possibilità, per gli operatori tenuti al pagamento dell'IVA su attività legate all'esercizio commerciale dell'impresa svolte in un paese dell'UE in cui non hanno sede, di chiedere il rimborso dell'IVA versata alle autorità di tale paese.

Secondo questo principio, anche le imprese italiane che siano intercorse in spese aziendali nello svolgimento della propria attività commerciale in territorio austriaco hanno la facoltà di richiedere un rimborso dell'IVA connessa a tali spese.

Le tipologie di spesa per le quali è possibile ottenere il rimborso IVA sono indicate dal § 12 UStG 1994. A titolo esemplificativo, è rimborsabile l'IVA connessa alle seguenti prestazioni:

- spese di trasferta, hotel e ristoranti;
- spese relative a uffici di rappresentanza;
- spese di ingresso a fiere, congressi o conferenze;
- spese per carburante e pedaggi per trasporti internazionali;
- spese per l'organizzazione di eventi, ad esclusione di agenzie di viaggio;
- acquisto di beni per rivendita e installazione di impianti.

La norma citata prevede inoltre l'esclusione dal rimborso IVA per le seguenti spese:

- beni e servizi non attinenti all'attività di impresa;
- beni e servizi utilizzati per attività di impresa esente per la legge Iva Austriaca;
- spese per acquisto o noleggio di autoveicoli per trasporto di persone;
- spese di manutenzione di veicoli per trasporto di persone, compresi i carburanti.

Ai sensi della direttiva 2008/9/CE, la richiesta di rimborso deve essere presentata in via elettronica presso l'autorità fiscale competente per lo Stato Membro del richiedente. Le imprese italiane devono quindi presentare la propria domanda di rimborso presso l'Agenzia delle Entrate italiana.

## **4. Le accise sulle bevande alcoliche**

Un aspetto fiscale di sicuro interesse per gli imprenditori italiani che desiderano esportare i loro prodotti nel mercato austriaco è sicuramente la disciplina delle accise legate all'importazione di bevande alcoliche.

Per merci acquistate all'interno del "Libero mercato Europeo" infatti le imposte contenute nel prezzo di acquisto (quali ad esempio IVA o accise sugli alcolici) vengono addebitate direttamente nello Stato Membro nel quale è avvenuto l'acquisto. Questo principio generale prevede tuttavia alcune eccezioni, tra le quali rientra appunto l'esportazione e l'importazione di bevande alcoliche.

L'ordinamento austriaco, accanto all'importazione per uso personale, consentita gratuitamente entro determinati limiti quantitativi, prevede infatti il pagamento di accise per l'importazione di birra, vini spumanti e bevande contenenti alcool qualora l'importazione sia effettuata per fini commerciali.

#### 4.1 Importazione per uso personale

In particolare, le bevande alcoliche possono essere trasportate in un altro Stato Membro (e quindi anche in Austria), per uso personale e nel proprio bagaglio, esclusivamente entro i seguenti limiti quantitativi:

Birra	110 litri
Vino (di cui max. 60 litri spumante)	90 litri
Superalcolici	10 litri
Bevande alcoliche diverse da birra o vino fino a 22% vol. max.	20 litri

#### 4.2 Importazione a scopi commerciali

Qualora vengano importate in territorio austriaco quantità superiori a quelle sopra indicate, per scopi commerciali, l'importatore o il cliente austriaco dovrà rivolgersi all'Agenzia delle Dogane austriaca (Zollamt) al fine di ottenere un codice accisa che dovrà essere applicato sui documenti di trasporto relativi alla merce importata. Qualora l'importatore non dovesse disporre di un codice accisa, questi può rivolgersi all'Agenzia delle Dogane per ottenere un permesso singolo per importazioni occasionali. Nel caso in cui il proprio partner commerciale austriaco non desideri richiedere tale permesso, è comunque possibile rivolgersi a operatori nazionali che già dispongano di tale codice, in funzione di intermediari, o a spedizionieri che dispongano di un deposito fiscale sul territorio nazionale.

#### 4.3 Le accise sulle bevande alcoliche

Le accise sull'importazioni di bevande alcoliche in territorio austriaco sono calcolate come segue:

Birra: in base alla Biersteuer (BierStG, legge austriaca sulle imposte sulla birra) l'aliquota applicabile è pari a 2,00 EUR per grado plato per ettolitro.

Vini: nonostante non esista una vera e propria accisa sulle importazioni di vini, a partire dal 1 marzo 2014 l'ordinamento austriaco ha introdotto un'accisa per vini spumanti per i prodotti con più di 3 atmosfere, ma anche per prodotti con meno di 3 atmosfere se le bottiglie sono chiuse con un tappo da spumante con gabbietta. Tale accisa, ai sensi della Schaumweinsteuergesetz (SchwStG, legge austriaca sulle imposte sui vini spumanti) ammonta a 1,00 EUR per litro. Per le altre tipologie di vino non si applica alcuna accisa.

Superalcolici e altre bevande contenenti alcool, quali ad esempio vini arricchiti di alcool, vermut, sidro, idromele, e liquori: in base alla Alkoholsteuergesetz (AlkStG, legge austriaca sulle imposte sull'alcool) le importazioni dei prodotti menzionati soggiacciono a un'accisa calcolata sulla base della quantità di alcool in essa contenuti. Attualmente l'aliquota applicata è pari a 1.200,00 EUR per ogni ettolitro di alcool (puro) contenuto nel prodotto.

## 5. L'Obbligo di registratore di cassa

La riforma fiscale entrata in vigore a gennaio 2016 ha previsto l'introduzione dell'obbligo, in capo alle aziende austriache, ma anche per aziende straniere che svolgano attività commerciale in territorio austriaco, di emissione di una ricevuta (scontrino fiscale).

Lo scontrino deve avere il seguente contenuto minimo:

- Denominazione dell'Azienda;
- Numero progressivo;
- Data;
- Quantità e descrizione della merce;
- Importo
- Indicazione dell'aliquota fiscale applicata (da aprile 2017)

Qualora il fatturato annuo superi l'importo di EUR 15.000,00 (EUR 7.500,00 nel caso di transazioni in contanti) la normativa prevede l'obbligo del registratore di cassa elettronico. Da aprile 2017 inoltre sarà previsto l'obbligo di misure tecniche di sicurezza specifiche (tra cui l'indicazione di un numero di identificazione univoco della macchina e codice a barre oppure codice QR).

Gli scontrini, siano essi emessi a mano o in forma elettronica, devono essere conservati quale documentazione fiscale per almeno 7 anni.

La disciplina prevede comunque un'eccezione rilevante all'obbligo di registratore di cassa e di emissione di scontrino: in particolare, qualsiasi azienda o operatore che eserciti vendita porta a porta o in spazi pubblici quali strade o piazze (c.d. Kalte Händeregelung) è esentata dall'obbligo di cassa e di emissione di scontrino a condizione che il fatturato annuo non superi gli EUR 30.000,00.

# L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO E IL RECUPERO CREDITI IN AUSTRIA

## 1. Foro competente: Italia o Austria?

Dalla questione della legge applicabile in caso di controversie aventi ad oggetto obbligazioni contrattuali si è già trattato in questa pubblicazione (Capitolo 2, Paragrafo 5). Un ulteriore rilevante tematica di natura processuale che occorre tenere in considerazione in caso di controversie è quella della definizione del foro competente.

Quale principio generale, la legge consente alle parti la possibilità di scelta del tribunale da adire in caso di controversie. È quindi consigliabile definire consensualmente tale aspetto già al momento delle trattative contrattuali.

Il problema di stabilire il foro competente in caso di controversia si pone quindi qualora le parti contrattuali non vi abbiano già provveduto consensualmente in via preventiva in sede di definizione dell'accordo commerciale.

Nelle questioni giuridiche transnazionali fra l'Austria e l'Italia, trova applicazione il Regolamento UE 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Ai sensi di tale Regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono di regola convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

Oltre a tale principio generale, il regolamento contiene specifiche disposizioni aggiuntive, tra le quali:

- in materia contrattuale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è stata eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio;
- nel caso della compravendita di beni, il luogo d'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati consegnati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
- nel caso di prestazione di servizi si tiene conto del luogo in cui i servizi sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Il regolamento UE 1215/2012 prevede inoltre regole di individuazione della competenza specifiche in materia di contratti di assicurazione, contratti individuali di lavoro e contratti conclusi con il consumatore. Circa quest'ultimo punto, la disciplina comunitaria prevede una tutela particolare per il consumatore. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere infatti proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può invece essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

Sono infine contemplate regole di individuazione della competenza esclusive (cioè indipendenti dal domicilio delle parti) per controversie relative a immobili, costituzione, nullità e scioglimento di società, iscrizione in pubblici registri e registrazione di marchi e brevetti.

### **1.1. La disciplina della competenza nell'ordinamento austriaco**

In casi in cui non sono ravvisabili elementi di transnazionalità (quale ad esempio il caso di una controversia tra due GmbH entrambe insediate in Austria, avente ad oggetto una prestazione eseguita in territorio nazionale) il Regolamento UE 1215/2012 non trova applicazione.

In questi casi, per stabilire la competenza, si deve quindi fare riferimento alla normativa nazionale austriaca.

Di norma, in assenza di specifiche disposizioni di legge, la competenza territoriale per le persone fisiche viene stabilita in base alla residenza o al domicilio consueto del convenuto, mentre per le persone giuridiche il criterio di riferimento è il luogo della sede societaria.

Per le cause civili (ad esempio per il recupero crediti) la competenza per materia spetta ai Tribunali distrettuali (Bezirksgericht) per cause fino a un valore massimo pari a EUR 15.000,--. Azioni legali il cui valore supera questo importo devono invece essere promosse innanzi al davanti al Tribunale regionale (Landesgericht) competente per territorio. Il Tribunale regionale inoltre ha la funzione di giudice d'appello contro le sentenze del Tribunale distrettuale.

## **2. Il procedimento giudiziario in Austria**

I procedimenti dinnanzi ai tribunali austriaci iniziano con un'azione legale intrapresa presso il tribunale competente, notificata per posta o personalmente. Dopo l'inoltro dell'atto di querela, il tribunale trasmette la notifica al convenuto per posta. Lo stesso avviene per tutti gli altri atti giudiziari.

Dal momento dell'avvenuta notifica del rispettivo atto al convenuto iniziano a decorrere i termini processuali. Qualora il tribunale o la legge stabiliscano una scadenza per intraprendere una determinata azione, tale scadenza è da ritenersi rispettata se l'atto in questione viene consegnato all'ufficio postale o se viene spedito entro l'ultimo giorno del termine previsto. Non conta la data in cui il tribunale effettivamente riceve l'atto, bensì fa fede la data del timbro postale.

### **2.1. La notificazione degli atti fra l'Italia e l'Austria**

Se un'azione è presentata davanti ad un tribunale competente di uno Stato in cui il convenuto non ha né la sua residenza né la sua sede sociale, ai fini della notifica valgono le disposizioni del Regolamento CE 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale negli Stati membri.

Gli atti processuali e la relativa documentazione non devono necessariamente essere autenticati e non devono essere presentati in alcuna forma particolare. A tutela del destinatario essi devono tuttavia essere redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro ricevente o in un'altra lingua che il destinatario comprende. In caso contrario il ricevente può rifiutare di ricevere l'atto.

Agli attori si consiglia quindi di trasmettere al tribunale, assieme all'atto di citazione, anche la relativa traduzione, salvo i casi in cui il ricevente comprende la lingua in cui è redatto l'atto. In tal caso il

ricevente non può rifiutare in modo legittimo il ricevimento dell'atto. Un cittadino italiano che non capisce la lingua tedesca può ad esempio rifiutare il ricevimento di un atto redatto esclusivamente in tedesco, con il quale si avvia un procedimento civile davanti ad un tribunale austriaco, se all'atto non è stata allegata la relativa traduzione in lingua italiana.

## **2.2. Il procedimento giudiziario ordinario**

Dopo la regolare notifica di un'azione presentata davanti ad un tribunale austriaco, il convenuto ha diritto alla comparsa di risposta entro il termine di quattro settimane. Se il convenuto non rispetta tale scadenza o non si presenta alla prima udienza in tribunale, il giudice su istanza dell'attore emana una sentenza in contumacia. Essa passa in giudicato se il convenuto non solleva obiezioni né ricorre in appello contro la sentenza notificatagli regolarmente entro il termine prestabilito. Con una sentenza passata in giudicato si avvia la procedura di esecuzione.

Qualora invece il convenuto presenti davanti al tribunale la comparsa di risposta entro i termini stabiliti, il giudice avvia la procedura ordinaria di cognizione, fissando una data per la cosiddetta udienza preparatoria (*vorbereitende Tagsatzung*). Nel rispetto dell'obbligo di presentazione puntuale della comparsa di risposta disciplinato dal Codice di procedura civile austriaco e finalizzato all'accelerazione del dibattimento, già all'inizio del procedimento le parti sono tenute a presentare in modo completo e definitivo le prove a sostegno della loro posizione.

Se nel corso del procedimento vengono presentate nuove argomentazioni o prove, il tribunale può respingerle se ritiene che esse avrebbero dovuto essere presentate prima o se ritiene che prendendole in considerazione si rallenta di molto il procedimento. È da sottolineare che anche in Austria, come in Italia, per i procedimenti civili vige il divieto di presentare nuove prove o nuovi elementi in sede di appello e occorre pertanto presentare tutti gli atti, i rilievi e le prove in sede di procedimento di prima istanza.

Sono gli avvocati stessi che richiedono ai loro assistiti di trasmettere loro l'intera documentazione e tutte le prove prima ancora di promuovere l'azione legale o prima della presentazione della comparsa di risposta. Solo lo studio degli atti permette all'avvocato di determinare una strategia di procedimento in concerto con il suo assistito.

L'udienza preparatoria rappresenta il primo dibattimento tra le parti: nel corso di essa il giudice discute con le parti dei rispettivi rilievi e argomentazioni. Il giudice di norma si adopera affinché le parti giungano ad un accordo. Se ciò non avviene, viene un programma processuale; sono ad esempio nominati i testimoni da convocare, è stabilito l'interrogatorio delle parti e si procede alla nomina dei periti.

Al termine del procedimento ordinario, qualora il giudice pronunci una sentenza favorevole all'attore, la procedura di esecuzione si avvia solo una volta che la decisione sia passata in giudicato. Le parti infatti possono impugnare una sentenza di primo grado ricorrendo in appello.

## **2.3. Procedimenti particolari**

### **2.3.1. Il decreto ingiuntivo**

Il decreto ingiuntivo è un sistema rapido ed economico per recuperare crediti fino ad un importo massimo di EUR 75.000,-. Tale procedura non può essere applicata al debitore con residenza, sede o domicilio ordinario in Italia. Tale procedura risulta particolarmente rapida in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo è trasmesso dagli avvocati, mediante apposito sistema elettronico, al tribunale competente.



Dopo il ricevimento del decreto ingiuntivo il tribunale ne valuta l'ammissibilità. Il decreto ingiuntivo non è ammissibile se i termini di pagamento non sono ancora decorsi o se il credito non è ancora esigibile. Se il tribunale accoglie l'azione, emana un'ingiunzione di pagamento senza udire il convenuto. Tale ingiunzione intima al convenuto di corrispondere all'attore l'importo richiesto con interessi di mora e spese o a ricorrere contro tale ordinanza entro e non oltre un termine pari a quattro settimane dalla data di avvenuta ricezione.

In caso di mancato ricorso entro tale termine, l'attore può richiedere l'avvio del procedimento di esecuzione, una volta che l'ingiunzione di pagamento diventa esecutiva.

In caso di ricorso entro i termini, l'ingiunzione di pagamento decade e si apre in tal modo il procedimento ordinario che si svolge secondo le modalità già illustrate al paragrafo precedente.

### **2.3.2. Il procedimento in caso di cambiali e assegni**

Come nel caso della procedura ingiuntiva, anche per cambiali e assegni è prevista una procedura rapida per il recupero di crediti anche di importo superiore a EUR 75.000,--. Il tribunale verifica che la cambiale o l'assegno soddisfino i criteri di validità ed autenticità e emana – senza udire il convenuto – un'ingiunzione di pagamento. Se il convenuto non corrisponde l'importo della cambiale, inclusi interessi e spese, entro quattordici giorni o non si oppone entro la decorrenza dei termini, l'ingiunzione passa in giudicato e costituisce titolo di esecuzione.

In caso di ricorso da parte del convenuto, si avvia il procedimento ordinario. Può comunque essere richiesta la provvisoria esecutività anche in caso di ricorso da parte del convenuto.

## **3. Il riconoscimento e l'esecuzione in Austria di sentenze emesse da tribunali italiani**

Qualora una sentenza emessa da un tribunale italiano nei confronti di un debitore con residenza, sede o domicilio ordinario in Austria sia già passata in giudicato, può essere richiesta l'esecuzione della sentenza in Austria dinanzi ad un tribunale austriaco.

Ai sensi del citato Regolamento UE 1215/2012, una decisione emanata in uno Stato membro dell'Unione Europea è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.

Allo stesso modo, la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Tuttavia il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro presso il quale viene richiesta l'esecuzione.

Circa questo specifico punto, è importante sottolineare che l'ordinamento austriaco, quale requisito per l'esecutività, prevede che la sentenza che viene dichiarata esecutiva sia sufficientemente determinata nel suo contenuto. L'identità del creditore e del debitore, l'ammontare esigibile e altri eventuali obblighi del debitore devono quindi essere chiaramente menzionati nella sentenza.

#### **4. La procedura fallimentare**

Se il debitore è insolvente e nei suoi confronti è stata aperta una procedura fallimentare non è possibile proporre azione legale nei suoi confronti, bensì è necessario redigere un'istanza di ammissione al passivo.

Infatti i debitori insolventi, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge, devono richiedere l'apertura della procedura fallimentare. Tuttavia anche un creditore, in presenza di talune circostanze specifiche stabilite dalla legge, può richiedere l'apertura della procedura fallimentare.

Avviato il procedimento fallimentare, vengono sospesi gli altri procedimenti contro il debitore dinanzi ad altri tribunali e bloccati tutti i pignoramenti giudiziari pendenti. Eventuali pretese attoree già fatte valere innanzi a un tribunale o oggetto di procedimento esecutivo, così come le spese processuali, potranno quindi essere soddisfatte solamente al termine della procedura fallimentare.

Una volta aperta una procedura fallimentare, i creditori devono trasmettere le loro pretese creditizie al tribunale fallimentare competente entro i termini previsti dalla legge, quindi al più tardi entro i quattordici giorni precedenti all'udienza di verifica del bilancio consuntivo. I creditori con domicilio e sede all'estero devono nominare un domiciliatario residente in Austria. Le pretese creditizie trasmesse al tribunale sono esaminate dal curatore fallimentare che ne valuta l'eventuale ammissibilità. Qualora il curatore fallimentare giudichi un credito inesigibile, il creditore può procedere ad un'azione di accertamento nei suoi confronti o ricorrere alle vie legali qualora le sue richieste siano già esecutive.

Il curatore fallimentare deve far sì che il patrimonio del debitore sia valutato al meglio. La ripartizione della massa fallimentare può essere posticipata se l'amministratore fallimentare intenta ricorsi contro creditori i cui crediti siano stati saldati dopo la dichiarazione di insolvenza del debitore riducendo pertanto la massa fallimentare in modo ingiustificato.

Fatta eccezione per talune pretese creditizie soddisfatte in anticipo e per intero, nella maggior parte dei casi concreti il creditore riceve solo una percentuale della pretesa creditizia. Tuttavia, se il creditore ha fornito beni mobili con riserva di proprietà (sul punto, vedi Capitolo 2, paragrafo 2.2), può richiedere la totale restituzione di tali beni, non dovendosi dunque accontentare di vedersi corrispondere solo una percentuale del credito in essere.

Dopo la ripartizione della massa fallimentare la relativa procedura è chiusa. Tuttavia, nel caso in cui il creditore non abbia ottenuto il pagamento dell'intero importo relativo alla sua pretesa, questi può fare valere i propri diritti nei confronti del debitore nell'ambito di un separato giudizio, qualora il debitore non abbia preventivamente contestato la pretesa creditizia in sede giudiziale.



ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  
Sezione per la promozione degli scambi dell'Ambasciata d'Italia a Vienna

Rennweg 27, 1030 Wien, Austria  
Tel.: +43 1 5039080  
Fax: +43 1 503908020  
vienna@ice.it  
www.ice.gov.it

## EUSTACCHIO

Rechtsanwälte • Attorneys at Law

*Avere ragione non basta*

Währinger Str. 26, A-1090 Wien, Austria

Tel.: +43 1 319 97 00

Fax: +43 1 319 97 00-22

a.eustacchio@eustacchio.com

www.eustacchio.com